Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 16 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1970, n. **995**.
Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.

Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 dicembre 1970, n. **996**.

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante il concorso di tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofe.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministro per l'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità naturali o catastrofe, assume la direzione ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici territoriali ed istituzionali.

Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali.

Art. 3.

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonchè quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 4.

Le segnalazioni inerenti al pericolo od al verificarsi di calamità naturali o catastrofi nonchè agli accertamenti dell'entità dell'evento, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno che ne dà urgente notizia ai dicasteri ed agli enti interessati.

Vengono altresì trasmesse nel modo più rapido al Ministero dell'interno tutte le possibili informazioni sull'entità del disastro e sullo svolgimento dei soccorsi.

Al verificarsi dell'evento calamitoso viene data immediata attuazione ai piani di emergenza per i territori colpiti.

Art. 5.

Alla dichiarazione di catastrofe o di calamità naturale, salvo i casi di evento non particolarmente grave cui provvedono gli organi locali elettivi e gli organi ordinari della protezione civile, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, anche su richiesta degli organi della regione o degli enti locali.

Al Ministro per l'interno fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività ed il più coordinato ed armonico impiego.

Con il decreto di cui al primo comma si provvede alla nomina di un commissario, che può anche essere scelto tra membri del Governo e del Parlamento, esperti o tecnici estranei alla pubblica amministrazione, amministratori regionali o di enti locali.

Il commissario assume sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso, ed attua le direttive generali ed il coordinamento dei servizi, avvalendosi comunque della collaborazione degli organi regionali e degli enti locali interessati.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di calamità naturali o catastrofe, dal Ministro per l'interno o dal commissario nominato al Ministro per la difesa o alla autorità da esso delegata.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno:

a) predispone ed attua i provvedimenti necessari per assicurare in caso di calamità naturale o catastrofe i seguenti servizi:

1) interventi tecnici urgenti;

2) assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al precedente numero 1) il Ministero dell'interno provvede mediante il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella cui organizzazione sono costituiti reparti mobili di immediato impiego specialmente attrezzati e nuclei elicotteri e sommozzatori. Per i compiti di cui al numero 2) si provvede mediante reparti di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni;

b) cura la realizzazione delle opere di urgente necessità e delle attrezzature occorrenti per la protezione della popolazione civile;

c) cura, tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile di cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera *c*) nessun rapporto si instaura con l'amministrazione la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Il commissario del Governo nella regione, in relazione a quanto previsto dall'art. 124 della Costituzione, provvede, nell'ambito della circoscrizione regionale, avvalendosi dell'ufficio regionale della protezione civile, all'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione e la predisposizione dei servizi della protezione civile.

In ogni capoluogo di regione è istituito, con decreto del Ministro per l'interno, il Comitato regionale per la protezione civile.

Il Comitato è composto: dal presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che lo presiede; dai presidenti delle amministrazioni provinciali della regione e dai sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati; dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco; dal direttore dell'ufficio regionale della protezione civile; dal rappresentante della Croce rossa italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il Comitato regionale per la protezione civile provvede, nell'ambito regionale, ai compiti di studio e di programmazione di cui al terzo comma dell'articolo 3, sulla base anche delle indicazioni e delle proposte formulate dalla regione, in armonia con gli indirizzi di sviluppo e di pianificazione predisposti dagli organi per la programmazione economica. I programmi e gli studi predisposti dal Comitato regionale sono trasmessi al Ministero dell'interno per il loro coordinamento nazionale da parte del Comitato interministeriale della protezione civile, nonchè alla regione.

Il Comitato regionale, inoltre, predispone programmi intesi a dare, in occasione di calamità naturali o catastrofe, il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite e a fornire, in particolare, ogni utile apporto per quanto concerne l'assistenza generica, sanitaria ed ospedaliera e per il rapido ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

In relazione a quanto previsto nei precedenti commi presso il commissariato del Governo è costituito l'ufficio regionale della protezione civile. Il direttore dell'ufficio è segretario del Comitato regionale per la protezione civile.

Art. 8.

La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di « Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ».

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

a) ispettore generale capo del Corpo;
b) servizio tecnico centrale;
c) scuole centrali antincendi e di protezione civile;
d) centro studi ed esperienze;
e) ispettorati regionali o interregionali;
f) comandi provinciali;
g) distaccamenti e posti di vigilanza;
h) colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali

o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. E' membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. E' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonchè il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso.

Art. 9.

I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1970 ed in 4.000 unità dall'anno 1971.

I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella *E*.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verrà conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino all'espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore.

Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi — carriera esecutiva — istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella *D*. L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza è conservata nel ruolo trasformato ed è valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

All'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 81 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

I compensi per le prestazioni straordinarie rese dai sottufficiali, vigili scelti e vigili fuori dai turni ordinari di servizio sono attribuiti secondo i criteri e nelle misure previste per il corrispondente personale civile dello Stato.

Le ore di servizio eccedenti l'orario di obbligo di 46 ore settimanali, a decorrere dal 1° ottobre 1969, e di 44 ore settimanali, a decorrere dal 1° gennaio 1971, rese nei turni ordinari di servizio della durata di 24 ore consecutive, sono retribuite con i compensi previsti dal precedente comma.

L'orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 12.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il personale di cui al primo comma finchè resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco è esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno,

dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno provvede al reclutamento del personale volontario fra i cittadini italiani che ne facciano domanda e che, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non abbiano superato gli anni 40 se ufficiali e gli anni 30 se vigili.

Il personale volontario è iscritto nei quadri dei comandi provinciali in ordine di grado e di anzianità.

Le norme sull'avanzamento del personale volontario saranno stabilite dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, continuano ad applicarsi, per il reclutamento e l'avanzamento del personale volontario, per quanto non in contrasto con le successive norme di legge, le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

L'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

Art. 14.

L'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

In occasione di pubbliche calamità o catastrofe, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località.

Il personale volontario può, inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di 20 giorni all'anno, in caso di particolari necessità.

Nei casi previsti dai precedenti commi le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato ».

Art. 15.

L'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente articolo 49, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità.

I massimali sono stabili con provvedimento del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

Sono a carico dello Stato le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio ».

Art. 16.

E' istituito il Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella *A*, con i seguenti compiti:

curare l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria presso le scuole centrali antincendi e di protezione civile, i comandi provinciali e loro distaccamenti ed i reparti operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sovraintendere alla preparazione del personale in materia di pronto soccorso;

curare il coordinamento e la vigilanza, mediante gli ispettori sanitari, dei servizi svolti dai medici liberi professionisti incaricati della assistenza sanitaria presso le scuole centrali ed i comandi provinciali.

Il direttore del servizio sanitario presiede le commissioni per l'accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi di ammissione alle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 17.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1970 al 1973 e di milioni 500 per l'anno 1974.

E' autorizzata altresì per l'anno 1970 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

Art. 18.

Per il potenziamento delle attrezzature mobili e delle dotazioni tecnico-sanitarie di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1974.

Art. 19.

Il Ministero dell'interno, nei casi in cui occorra attuare interventi di carattere urgente e inderogabile per l'assistenza in natura, da effettuare con distribuzione di materiale vario, in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, è autorizzato, qualora le scorte esistenti siano insufficienti, a procedere, nei limiti delle occorrenze strettamente indispensabili, ai relativi acquisti mediante la stipulazione di contratti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 secondo comma limitatamente al parere del Consiglio di Stato, 9, 13 e 15 secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Art. 20.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie di equipaggiamento, casermaggio e mensa valutati per l'anno 1970 in milioni 1.300 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 17 e 18, si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1970.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della commissione interministeriale tecnica e dei comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento

di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.

Art. 22.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — REALE — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — TANASSI — LAURICELLA — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera direttiva

QUALIFICA	Organico
A) Ufficiali del ruolo tecnico:	
Ispettore generale capo	n. 1
Ispettore generale	n. 15
Ispettore capo	n. 35
Ispettore superiore	n. 60
Primo ispettore Ispettore	n. 140
TOTALE	n. 251
B) Direttore ginnico-sportivo (*a*)	n. 1
Ispettore ginnico-sportivo (*b*)	n. 4
TOTALE	n. 5
C) Direttore del servizio sanitario (*c*)	n. 1
Ispettore sanitario (*d*)	n. 2
TOTALE	n. 3

(*a*) La qualifica di direttore ginnico-sportivo al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.478.700 va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico-sportivi che abbiano l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

Consegue lo stipendio annuo lordo di lire 3.318.100 dopo cinque anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(*b*) All'ispettore ginnico-sportivo è attribuito all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.000 dopo, rispettivamente, due anni di effettivo servizio dalla nomina e quattro anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

(*c*) La qualifica di direttore del servizio sanitario, al quale compete lo stipendio dell'ex coefficiente 500, va attribuita mediante scrutinio per merito comparativo tra gli ispettori sanitari che abbiano dieci anni di anzianità nel ruolo.

Compete lo stipendio dell'ex coefficiente 670 dopo tre anni di effettivo servizio dal conseguimento della qualifica.

(*d*) All'ispettore sanitario è attribuito all'atto della nomina lo stipendio dell'ex coefficiente 271; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli stipendi relativi all'ex coefficiente 325 ed all'ex coefficiente 402 rispettivamente dopo un anno e dopo quattro anni di effettivo servizio dalla nomina.

TABELLA *B*

SERVIZI ANTINCENDI
E DELLA PROTEZIONE CIVILE

Carriera di concetto

Ufficiali del ruolo tecnico

QUALIFICA	Organico
Coadiutore capo	n. 5
Coadiutore principale	n. 12
Primo coadiutore	n. 40
Coadiutore Coadiutore aggiunto Vice coadiutore	n. 150
TOTALE	n. 207

TABELLA *C*

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICA	Organico
Marescialli di 1ª classe	n. 150
Marescialli di 2ª classe	n. 300
Marescialli di 3ª classe	n. 450
Brigadieri Vice brigadieri	n. 2.100
Vigili scelti	n. 2.500
Vigili e allievi vigili	n. 6.500
TOTALE	n. 12.000

TABELLA *D*

RUOLO DEI SEGRETARI DEI SERVIZI ANTINCENDI

Carriera di concetto

QUALIFICA	Organico
Segretario principale	n. 2
Primo segretario	n. 2
Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	n. 12

TABELLA *E*

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ufficiali del R.T.A.

QUALIFICA	In atto	Anno 1970	Anno 1971	Anno 1972	Anno 1973	Anno 1974
A) *Carriera direttiva*:						
Ispettore generale capo	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale	10	12	13	14	14	15
Ispettore capo	22	28	29	30	32	35
Ispettore superiore	32	44	48	50	53	60
Ispettore Primo ispettore	125	132	134	135	136	140
	190	217	225	230	236	251
B) *Carriera di concetto*:						
Coadiutore capo	—	2	3	4	4	5
Coadiutore principale	5	8	9	10	10	12
Primo coadiutore	20	28	31	35	35	40
Coadiutore Coadiutore aggiunto Vice coadiutore	85	113	120	130	135	150
	110	151	163	179	184	207
C) *Carriera ginnico-sportiva*:						
Direttore ginnico-sportivo	—	1	1	1	1	
Ispettori ginnico-sportivi	1	2	2	3	4	
	1	3	3	4	5	
D) *Carriera del servizio sanitario*:						
Direttore sanitario	—	—	—	—	—	
Ispettore sanitario	—	—	1	2	3	
E) *Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*:						
Maresciallo di 1ª classe	60	90	100	120	135	150
Maresciallo di 2ª classe	120	150	185	240	270	300
Maresciallo di 3ª classe	200	240	290	340	400	450
Brigadieri e vice brigadieri	1.800	1.870	1.940	1.980	2.030	2.100
Vigili scelti	1.360	1.600	1.700	1.800	2.120	2.500
Vigili	4.460	4.850	5.300	5.500	6.000	6.500
	8.000	8.800	9.515	9.980	10.955	12.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **997**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

1) Chemioterapia;
2) Tossicologia;
3) Auxologia normale e patologica;
4) Chirurgia pediatrica;
5) Chirurgia toracica;
6) Reumatologia;
7) Neurochirurgia;
8) Urologia;
9) Chirurgia plastica e ricostruttiva;
10) Gerontologia e geriatria;
11) Immunologia clinica;
12) Ortognatodonzia;
13) Puericultura prenatale;
14) Endocrinologia ginecologica;
15) Fisiologia della nutrizione;
16) Traumatologia della strada;
17) Patologia dell'apparato locomotore;
18) Psicologia medica;
19) Patologia cellulare;
20) Tecnica e diagnostica istopatologica;
21) Endocrinologia e medicina costituzionale;
22) Chirurgia d'urgenza;
23) Chirurgia sperimentale;
24) Malattie dell'apparato cardio-vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 221. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1970, n. **998**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gaetano Thiene, nel comune di Albinea.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 19 maggio 1968, integrato con le dichiarazioni in data 24 giugno 1968 e 15 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gaetano Thiene, in contrada « La Fola » del comune di Albinea (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 201. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **999**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 5 dicembre 1964, integrato con dichiarazione 10 gennaio 1968 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 184. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **1000**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Giovanni Battista e Paolo apostolo, in Milano.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 luglio 1967, integrato con dichiarazione 2 dicembre 1967 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Giovanni Battista e Paolo apostolo, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 203. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **1001.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bono V. e C., in Milano.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 12 marzo 1966, integrato con dichiarazione 1° luglio 1966 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Bono V. e C., in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 230. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **1002.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, in Milano.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 1° gennaio 1967, integrato con dichiarazione del 26 febbraio 1968 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Madre della Chiesa, nel quartiere Gratosoglio della città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 229. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1970, n. **1003.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Ognissanti, in Milano.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 2 settembre 1968, integrato con dichiarazione 23 novembre 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Ognissanti, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 228. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1004.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Petralia Soprana.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 21 novembre 1968, integrato con dichiarazioni di pari data e del 12 marzo 1970, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in borgata Firrarello del comune di Petralia Soprana (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 204. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1005.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Angelo, nel comune di Rozzano.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 28 luglio 1967, integrato con dichiarazione 29 luglio 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Angelo, nel comune di Rozzano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 205. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1006.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, nel comune di Cesano Maderno.

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 13 luglio 1968, integrato con dichiarazione 8 ottobre 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in frazione Binzago del comune di Cesano Maderno (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 225. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1007.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo V. e C., in Sesto San Giovanni.

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 14 gennaio 1967, integrato con dichiarazione 29 novembre 1968 e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo V. e C., in Sesto San Giovanni (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 226. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970, n. **1008.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Saronno.

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 17 maggio 1969, integrato con dichiarazione 20 gennaio 1970 e con decreto 29 settembre 1970, relativo all'erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Saronno (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 227. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1970.

Proroga del termine dei lavori del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per la realizzazione della nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 26 aprile 1965 di costituzione del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. di acquisto delle aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti interministeriali del 2 febbraio 1966, del 10 gennaio 1967, del 15 febbraio 1968, del 21 gennaio 1969 e del 5 luglio 1969;

Ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente il termine dei lavori del comitato di controllo al 31 dicembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

Il termine dei lavori del comitato di controllo costituito con decreto interministeriale del 26 aprile 1965 è prorogato al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

L'onere presuntivo di L. 250.000 per il gettone di presenza da corrispondersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai componenti del comitato di cui all'art. 1, farà carico, per il corrente esercizio finanziario, al cap. 191/1 del bilancio dell'Amministrazione P. T.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1970
Registro n. 44 Poste e telecomun., foglio n. 205

(11868)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1970.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Zenit ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 13 luglio 1965, n. 825, e 6 agosto 1967, n. 697, concernenti il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, che ha modificato la tabella allegato *E* alla predetta legge 6 agosto 1967, n. 697;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una nuova sigaretta di produzione nazionale denominata « Zenit » nella classificazione di cui al precitato decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, tabella allegato *E*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 477, il seguente tipo di sigaretta di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

« Zenit » L. 20.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1970
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 301

(12252)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1970.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1060;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 17 novembre 1970, n. 21732;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova, per l'anno 1971, è composta come appresso:

Membri effettivi:
1) Agugiaro dott. Riccardo;
2) Bassi cav. Antonio;
3) Magni dott. Gianni;
4) Palombi dott. Massimo;
5) Poli dott. Aldo.

Membri supplenti:
1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1970

Il Ministro: GAVA

(12270)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, con allegato, stipulata a Ginevra il 21 aprile 1961.

Il giorno 3 agosto 1970, in base ad autorizzazione disposta con legge 10 maggio 1970, n. 418, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 6 luglio 1970, è stato depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, con allegato, stipulata a Ginevra il 21 aprile 1961.

In conformità del paragrafo 8 dell'articolo X la convenzione è entrata in vigore, nei confronti dell'Italia, il 1° ottobre 1970.

(12263)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Capracotta (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.905.032 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12371)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.318.573 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12372)

Autorizzazione al comune di Celle di S. Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Celle di S. Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.029.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12373)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.998.852 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12375)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.718.665 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12376)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.248.490 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12374)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.167.925 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12377)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Forlì del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.036.069 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12378)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.262.155 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12379)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.460.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12380)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.899.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12381)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.102.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12288)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1970, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.656.090 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12289)

Autorizzazione al comune di Filottrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1970, il comune di Filottrano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.921.785 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12290)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1970, il comune di Frazzanò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.891.929 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12291)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1970, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.324.212 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12292)

Autorizzazione all'associazione « Istituto mons. Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, ad accettare una liberalità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1970, registro n. 26 Interno, foglio n. 369, l'associazione « Istituto mons. Edoardo Alberto Fabozzi », con sede in Napoli, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare una liberalità disposta dal rev. Eugenio Bruno con testamento pubblico 28 luglio 1964, a rogito del notaio avv. Roberto Chiari, n. rep. 421, e costituita dalla nuda proprietà di un appartamento sito in Napoli, via Giacinto Gigante, n. 46, piano 3°, e contraddistinto in quel catasto alla partita n. 117596, foglio n. 8, particella 357 sub 15, cat. *A/2*, classe 5ª.

(12262)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa « La Rinascente », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 novembre 1970, il dott. Rollando Spezia è stato nominato liquidatore della società cooperativa « La Rinascente », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 9 agosto 1945, in sostituzione dei signori Umberto Bettolla, Attilio Cerri ed Elia Rolla, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12038)

Sostituzione del liquidatore della « Società cooperativa associazione marinai - S.C.A.M. », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 novembre 1970, il dott. Enzo Aquilani è stato nominato liquidatore della « Società cooperativa associazione marinai - S.C.A.M. », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 15 novembre 1946, in sostituzione dei signori Giuseppe Campanella, Giulio De Hoffer e Giovanni Rebora, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12039)

Scioglimento di quarantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Edil « Giacinto Gigante », con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 26 aprile 1963, rep. 248236;

2) Edil « Solchiaro », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 22 aprile 1963;

3) di produzione e lavoro « Canaima », con sede in Napoli, costituita per rogito Canfora in data 28 ottobre 1965, rep. 16949;

4) Edil. « Risorgimento Casa Decima », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 7 dicembre 1960, rep. 2458;

5) Edil. « La Collina di Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 3 marzo 1955, rep. 24600;

6) Agricola « San Severino », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 9 dicembre 1958, rep. 54506;

7) Edil. « Nuova Partenope Sud », con sede in Napoli, costituita per rogito Di Martino in data 11 settembre 1965, rep. 7204;

8) Edil. « Casa Serena », con sede in Napoli, costituita per rogito Criscuolo in data 20 novembre 1958, rep. 1888;

9) L'« Artigiana », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 11 luglio 1948;

10) Edil. « Gente dell'Aria », con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 29 ottobre 1963, rep. 23484;

11) « Anna 10 », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 6 ottobre 1964, rep. 21966;

12) Agricola « Aurora di Chiaiano », con sede in Chiaiano, costituita per rogito Fusco in data 2 novembre 1965, rep. 30906;

13) « Agricola Vesuviana », con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito Varone in data 19 luglio 1961, rep. 6035;

14) Edil. « Olimpia » con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito De Rubertis in data 4 ottobre 1964, rep. 8514;

15) Edil. « Nausica » con sede in Ischia (Napoli), costituita per rogito Cascini in data 23 maggio 1964, rep. 56674;

16) « Agricola S. Ciro », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Varone in data 29 marzo 1962, rep. 7195;

17) « L'Edile di S. Vitaliano », con sede in S. Vitaliano (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 29 marzo 1960, rep. 1075;

18) di produzione e lavoro « Itala Sud », con sede in S. Vitaliano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 4 agosto 1958, rep. 52431;

19) Edil. « La Conchiglia », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 5 agosto 1964, rep. 54259;

20) Edil « Giove », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 luglio 1964, rep. 54161;

21) Edil. « Nettuno », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 luglio 1964, rep. 54157;

22) Edil. « Torre Nuova », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 7 agosto 1964, rep. 54323;

23) Edil. « Marte », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 5 agosto 1964, rep. 54260;

24) Edil. « La Ginestra », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 luglio 1964, rep. 54158;

25) Edil. « Ciel Sereno », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 luglio 1964, rep. 54162;

26) Edil. « Corallina », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 3 agosto 1964, rep. 54233;

27) Edil « Universal I », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 luglio 1964, rep. 54160;

28) Edil. « La Lucciola », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 31 luglio 1964, rep. 54159;

29) Edil. « Spes 1964 », con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 23 aprile 1964, rep. 225;

30) Edil « Belnido », con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 6 giugno 1959, rep. 16849;

31) Edil. fra bancari professionisti ed impiegati di Salerno, con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 19 aprile 1959, rep. 20160;

32) Edil. « G. Galileo », con sede in Salerno costituita per rogito Monaco in data 23 giugno 1966, rep. 33558;

33) Edil. « La Moderatrice », con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 10 novembre 1963, rep. 36974;

34) Edil « Case Rosse », con sede in Salerno, costituita per rogito Spirito in data 26 agosto 1963, rep. 90411;

35) Edil. « Ariete », con sede in Salerno, costituita per rogito Amato in data 10 ottobre 1963, rep. 16559;

36) Edil. « Primavera », con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 20 giugno 1959, rep. 16996;

37) Edil. « Papa Roncalli », con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito D'Ursi in data 25 giugno 1965, rep. 29102;

38) Edil. « La Normanna Maiori », con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto Vincenzo in data 17 novembre 1963, rep. 2735;

39) Edil. « Santa Rita Maiori », con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto Vincenzo in data 6 novembre 1963, rep. 2719;

40) Edil. « Reginna Maior-Maiori », con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto Vincenzo in data 30 ottobre 1963, rep. 2709;

41) Edil. « Venezia del Sud », con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 17 ottobre 1964, rep. 379.

(12256)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1970

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Casalecchio di Reno (Bologna), via Magnanelli n. 2	I.F.C.I. - Ist. farmacot.co collaborativo italiano	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4751 del 4 luglio 1970	
2	Bologna, via del Faggiolo, 42	F.lli Aicardi	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4752 del 4 luglio 1970	
3	Rastignano (Bologna), via A. Costa, 144	Medal farmaceutici	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4753 del 4 luglio 1970	
4	Brescia, via Cremona, 282	IZO - Ind. zootecniche	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4755 del 4 luglio 1970	Trasferimento di autorizz. dall'Ist. zoopr. sperim. della Lombardia e dell'Emilia
5	Napoli, via Orsolone ai Cangiani, 27	Farnar - Lab.ri biochimici	Spec. med. biologiche	Decreto n. 4756 del 4 luglio 1970	
6	Milano, via Gargano, 17	Biovid - Industria farmochimica	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4761 del 4 luglio 1970	
7	Cassina de' Pecchi (Milano), strada statale Padana superiore n. 11, km. 160	De-BI - Derivati biologici	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4772 del 4 luglio 1970	
8	Cenate Sotto (Bergamo), via Orighe	SALF - Lab. farmacol.	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4775 del 27 agosto 1970	
9	Roma, via Ascoli Piceno n. 19	Ist. Naz. chim. biol. Biofire	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4778 del 27 agosto 1970	Mod. ragione sociale da Istituto naz. chimico biologico
10	Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15/A	Ist. Naz. chim. biol. Biofire	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4779 del 27 agosto 1970	Mod. ragione sociale da Istituto naz. chimico biologico
11	Torino, via Stefano Clemente, 8	U.C.B. - Smit	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4780 del 17 agosto 1970	Trasferimento di autorizzaz. dalla ditta Smit.
12	Milano, via Grasselli, 7	Società di ricerche internazionali farmaceutiche SORIFA	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4781 del 27 agosto 1970	Trasferimento di autorizzaz. della ditta Unione chimica italo-belga
13	Ariccia (Roma), via Galloro, 18	Istal Farma - Istituti internazionali algologici farmaceutici di A. Delfino	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4784 del 27 agosto 1970	
14	Trescore Terme, Canate Sotto (Bergamo)	Benros	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4785 del 27 agosto 1970	
15	Caponago (Milano), via Industrie	ICPHARMA - Imperial chemical industries (Italia)	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4788 del 9 settembre 1970	

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1970

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Milano, via Viotti, 3	Istifar Albanese	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4647 del 4 luglio 1970	
2	Rastignano (Bologna), via Nazionale, 38/2	Medal farmaceutici	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4754 del 4 luglio 1970	
3	Palermo, piazza della Vittoria, 7	Neoterapici Benvegna	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4758 del 4 luglio 1970	
4	Milano, via Marostica, 34	Specialità italiana Somigli SISO	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4764 del 17 agosto 1970	
5	Roma, via S. Silverio, 21	Dental Univers	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4765 del 4 luglio 1970	
6	Colleferro (Roma), piazza Italia, 4	A. Menenti	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4767 del 4 luglio 1970	
7	Roma, via dei Glicini, 93	Laser - Lab. farmaceutici	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4768 del 4 luglio 1970	
8	Firenze, via Brunetto Latini, 94	Lab. chim. farmac. Ruggero Rotondi	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4769 del 4 luglio 1970	
9	Brescia, via Manzoni, 13	Lab. farm. Collalto	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4770 del 27 agosto 1970	
10	Siena, via Fontenuova, 16	Galenica Senese	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4773 del 9 luglio 1970	Sospensione
11	Bergamo, via Tiraboschi n. 57	S.A.L.F. - Lab. Farmacol.	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4774 del 27 agosto 1970	
12	Bologna, via Saragozza n. 47	A. Brioschi	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4776 del 27 agosto 1970	
13	Casteggio (Pavia)	Lab. Aschei Dazzini	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4777 del 27 agosto 1970	
14	Milano, via C. Farini, 42	Raffaele Galdi farmaceutici	Spec. med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4789 del 24 luglio 1970	
15	Genova, viale Privato Ameglio, 3	Opera farmaceutica italiana del comm. Giovanni Massone	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4790 del 24 settembre 1970	
16	Napoli, corso Amedeo Duca d'Aosta, 172	VITA Giovanni Fregola	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4792 del 24 settembre 1970	
17	Bologna, via S. Vitale, 21	I.S.O.I.	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4793 del 24 settembre 1970	
18	Bologna, via Indipendenza, 24	Lab. chim. farmac. dott. Vittorio Vincenzi	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4794 del 24 settembre 1970	
19	Milano, corso Magenta, 10	Ist. chim. internaz. Rivalta	Spec. med. chimiche	Decreto n. 4748 del 4 luglio 1970	

(11870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Pistoia

Con decreto provveditoriale n. 36780 del 30 novembre 1970, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 108 del 9 marzo 1970 con la quale il comune di Pistoia ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando, alla realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede del liceo scientifico, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'area di circa mq. 3538 di proprietà delle ditte: Fedi Angiolo, Bianchi Dante e Mannini Maria Luisa, distinta al catasto del comune di Pistoia, foglio n. 178, particelle 543, 591 e 282, prescelta dall'amministrazione provinciale di Pistoia.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(12261)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Ravenna, con sede in Ravenna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7242, in data 1° dicembre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Ravenna, con sede in Ravenna, deliberato dal consiglio dei delegati in data 30 settembre 1970.

(12105)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica della Laga

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1970 al registro n. 16, foglio n. 26, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica della Laga, su tutto il territorio classificato di bonifica montana con i decreti presidenziali 21 marzo 1957 e 13 aprile 1962.

(12264)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di analisi matematica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi d'insegnamento presso le dette Accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante la abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di analisi matematica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto da parte degli aspiranti il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) possesso del diploma di laurea in matematica o in matematica e fisica;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 60° anno di età, limite quest'ultimo, previsto dall'art. 47 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia navale;

d) buona condotta morale e civile;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, 11ª divisione) non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale, ma sia pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine dianzi precisato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto, da specificare con la massima esattezza (sarà opportuno che l'aspirante dichiari sotto quale data e presso quale università o istituto lo ha conseguito);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione;

o, in caso diverso,

7-*a)* i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni e di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: la amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica di appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è composta: del comandante in 2ª dell'Accademia navale, direttore degli studi, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o dell'Accademia, membri.

Funzionerà da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale, ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia navale, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento della prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, orale e pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 3 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª) nel termine di trenta giorni, stabiliti a pena di decadenza del titolo di preferenza, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale d'invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduataria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª), entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 29 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreché ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenersi equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

6) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dallo ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per mutilati ed invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1593 e dell'art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile):

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche *alla data di scadenza del termine utile* per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine, avente carattere di perentorietà, di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali viene fatto riferimento.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 12.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1970
Registro n. 58 *Difesa, foglio n.* 206

ALLEGATO 1

(Rif. art. 3)

Modello domanda di ammissione.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª -
Via XX Settembre - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato il . . . . a . . . . ., e residente a . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente di analisi matematica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970.

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

(3) . . . .

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . . .;

è *disposto, in caso di nomina,* a *prestare la propria opera* anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuola;

è di sana e robusta costituzione fisica.

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere *residente nel comune di* . . . . . alla via . . . . . (7);

(8) . . . .

(Data) . . . . .

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) *Indicare le eventuali condanne penali riportate;*

(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza.

(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego.

(6) Per i soli candidati di sesso maschile.

(7) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(8) Se il candidato è impiegato dello Stato dovrà indicare se è *di ruolo* o *non di ruolo, l'amministrazione*, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica di appartenenza.

ALLEGATO 2

(Rif. art. 5)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

a) Consistente nella risoluzione di un quesito, accompagnato da una dissertazione su argomenti del programma di cui al punto *b*);

PROVA ORALE

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: Calcolo combinatorio. Determinanti e sistemi di equazioni lineari. Cenni di teoria delle matrici. Insieme di numeri reali. Algebra degli insiemi. Funzioni di una variabile. La nozione di limite. Calcolo differenziale per le funzioni di una variabile reale. Studio del diagramma completo di una funzione di una variabile reale. I numeri complessi. Equazioni algebriche nel campo complesso e nel campo reale. Misura degli insiemi secondo Jordan. Integrale secondo Mengoli-Cauchy o, se si vuole, secondo Riemann, delle funzioni di una variabile. Integrali indefiniti come ricerca delle funzioni primitive. Integrali generalizzati. Applicazioni geometriche del calcolo differenziale e integrale delle funzioni reali di una variabile reale (tangenti ad una curva piana e gobba, lunghezza e curvatura delle curve piane e gobbe, piano osculatore, triedro principale). Calcolo differenziale per le funzioni di più variabili reali. Piano tangente ad una superficie. Derivazione delle funzioni composte. Funzioni implicite. Cambiamento di variabili. Massimi e minimi relativi assoluti, liberi e condizionanti, delle funzioni di due variabili reali. Integrali doppi e multipli, ordinari, generalizzati, impropri. Inviluppo di una famiglia di curve piane. Quadratura di una superficie curva. Integrali curvilinei e superficiali. Formule di Gauss-Green e di Stokes. Differenziali esatti. La nozione di potenziale monodromo e di potenziale polidromo.

Serie numeriche. Serie di Taylor. Serie di potenze nel campo complesso. L'esponenziale, le funzioni circolari e le funzioni iperboliche nel campo complesso. Serie di funzioni. Convergenza uniforme e proprietà relative. Equazioni differenziali ordinarie. Integrazione e derivazione per serie. I teoremi fondamentali di esistenza e di unicità e le nozioni generali (integrale particolare, singolare, generale). Alcuni tipi di equazioni differenziali ordinarie del 1° e del 2° ordine. Equazioni differenziali lineari di ordine n — Dipendenza lineare di più funzioni. Il Wronskiano. Il problema di Cauchy. Qualche semplice equazione alle derivate parziali del primo ordine. Serie di Fourier e integrale di Fourier. Campi vettoriali. Le funzioni analitiche. Problemi di valori ai limiti per le funzioni differenziali ordinarie. Autovalori e autofunzioni. Qualche semplice equazione differenziale alle derivate parziali del 2° ordine: equazioni iperboliche, paraboliche ed ellittiche. Il problema di Dirichlet e il problema di Neumann.

PROVA PRATICA

c) Consistente in una lezione, cioè nell'esposizione, sul piano puramente didattico, di un argomento del corso di analisi 1ª e 2ª svolto all'Accademia navale estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 3

(Rif. art. 7)

Categorie degli aventi titolo a preferenza a parità di merito e relativi documenti dimostrativi

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente

repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) - 1) le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione:

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *u*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che, abbiano prestato a qualunque titolo altro servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della difesa) dovranno esibire, ove si tratti di servizio di ruolo, una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero, ove trattisi di servizio non di ruolo, un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(11826)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per soli titoli, a cattedre in accademie di belle arti, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che abbiano prestato almeno un biennio di servizio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1962, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive norme interpretative e sostitutive (legge 16 luglio 1960, n. 727);
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n 851;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.
Cattedre a concorso in accademie di belle arti

Sono indetti i seguenti concorsi, per soli titoli, a cattedre nelle accademie di belle arti, riservati agli insegnanti non di ruolo degli istituti statali o pareggiati di istruzione artistica che, durante il periodo intercorrente tra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio in detti istituti, riportando qualifica non inferiore a «distinto»:

1° *Ruolo*:
- pittura;
- scultura;
- decorazione;
- scenografia;
- storia dell'arte e bibliotecario.

3° *Ruolo*:
- plastica ornamentale;
- tecniche dell'incisione;
- anatomia artistica.

Ai suddetti concorsi possono partecipare anche gli assistenti a cattedre di insegnamento nelle accademie di belle arti che, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, abbiano prestato servizio in accademie di belle arti, riportando qualifica non inferiore a «distinto».

Art. 2.

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre reperibili ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 359, per ciascuna materia o gruppi di materie, elencati nel precedente articolo.

Art. 3.
Requisiti di ammissione

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi

ordinari, a condizione che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 5, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che la amministrazione ha facoltà di accertare, nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 127, lettera *d*) e 128, secondo comma, del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie ed il conferimento delle nomine.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi, è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 4.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *A*) che è parte integrante del presente bando.

In ogni caso, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubili), luogo e data di nascita;

b) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

c) le discipline cui si riferisce il servizio prestato e le qualifiche riportate;

d) la cattedra richiesta, riportando esattamente la denominazione e le altre indicazioni contenute nel precedente art. 1.

Devono, inoltre, dichiarare:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

c) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 3;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di merito (di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, ecc.), che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione, nonchè un elenco, in carta semplice ed in triplice esemplare dei titoli stessi, firmato dal candidato.

La esibizione, insieme alla domanda, dei titoli, è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

I disegni e le pitture devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Termini

Le domande di ammissione devono pervenire al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande nè saranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni, o sostituzioni, anche parziali, di quelli già esibiti contestualmente alle domande.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da tre copie ciascuna, degli elenchi dei titoli, in carta semplice, firmati dal candidato.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici od amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

La data di presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Eventuale ritardo nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili al candidato, comporterà l'esclusione dello aspirante dal concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti o a preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sue successive integrazioni, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

A tal fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, i relativi documenti, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicati nel successivo art. 7.

Art. 6.

Commissione giudicatrice
Procedimento dei concorsi - Punteggio - Graduatoria

Per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Ogni commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, disporrà, complessivamente, di 100 punti, da ripartire tra le categorie dei titoli di studio (30 punti), didattici (50 punti) e dei titoli attestanti l'attività artistica o scientifica (20 punti), in conformià della tabella annessa al presente bando.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, e successive integrazioni, ivi comprese quelle contemplate con l'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, tenuto presente che hanno diritto al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza tra gli stessi;
13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti per servizio;
20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della pubblica istruzione;
23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 7.

Accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie di cui al precedente art. 6 sono approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente graduati saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve, altresì, indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi militari e civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinuncino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati dei concorsi.

Decorsi i termini di impugnativa, i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1970
Registro n. 32, *foglio n.* 36

Tabella di valutazione dei titoli per i concorsi a cattedre di accademie di belle arti, in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359.

Punteggio complessivo a disposizione della commissione = 100, così suddiviso:

A) *Titoli di studio* (fino ad un massimo di punti 30).

Si considerano le seguenti categorie di titoli:

1) laurea punti 25
2) libera docenza » 10
3) diploma di accademia di belle arti » 25
4) diploma rilasciato a seguito di frequenza a corsi di magistero degli istituti d'arte » 14
5) maturità artistica o licenza di istituto d'arte » 10
6) altri titoli di maturità rilasciati da istituti di istruzione secondaria o equipollenti » 5

B) *Titoli didattici* (fino ad un massimo di punti 50).

1) insegnamento della materia di cui al concorso:
Servizio scolastico non di ruolo nelle accademie di belle arti statali, per ciascun anno . punti 2,50
Servizio scolastico non di ruolo in accademie di belle arti pareggiate, per ciascun anno . » 1,50

Il predetto punteggio è ridotto di un terzo se trattasi di insegnamento di materia affine, o di servizio prestato, per lo insegnamento della materia messa a concorso, presso licei artistici, statali o pareggiati.

Si tiene conto del servizio prestato per un massimo di 15 anni, anche non continuativi.

L'anno scolastico si valuta secondo le norme vigenti in materia di incarichi di insegnamento. In particolare, il servizio prestato presso un istituto non si cumula con quello prestato, durante lo stesso anno, presso altro istituto;

2) inclusione in terna di concorsi a cattedre di accademie di belle arti, per la stessa materia messa a concorso o per materia affine punti 20

Il punteggio è ridotto di un terzo se trattasi di inclusione in terna di concorso per cattedra corrispondente o affine di un liceo artistico;

3) idoneità in concorsi a posti di assistente a cattedra per la stessa materia o materia affine, di accademia di belle arti oppure di università . punti 10

Il punteggio è ridotto di un terzo se trattasi di inclusione in terna di concorso per posti di assistente di ruolo a cattedre di licei artistici;

4) abilitazione all'insegnamento di materia corrispondente in istituti di istruzione secondaria di secondo grado punti 5
5) pubblicazioni didattiche, fino ad un massimo di » 10

C) *Titoli artistici o culturali* (fino ad un massimo di punti 20).

Si considerano utili ai fini del predetto punteggio:

1) pubblicazioni di monografie e saggi critici punti 5
2) attività artistica e professionale, documentata dal candidato » 20

N.B. — La valutazione dei titoli artistici esibiti dai singoli concorrenti deve risultare in modo preciso e analitico dai verbali di seduta delle commissioni. In tali occasioni dovranno essere dettagliatamente indicati tutti i titoli effettivamente valutati, ed il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Le commissioni potranno, altresì, esprimere un giudizio sull'attività del candidato.

ALLEGATO *A*

Modello di domanda di ammissione ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359. (Carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo, 23 - ROMA-EUR

Il sottoscritto nato a . (provincia di . .) il . . residente in (provincia di .), via (o piazza) . . n. . ., insegnante non di ruolo di . . nel . . dall'anno scolastico 1961-62 all'anno scolastico 19 / , con qualifica annuale di . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, indetto ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, con decreto ministeriale 1° febbraio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1970, n. 317, ai fini dell'inclusione nella graduatoria per il conferimento di cattedre di . . . . . ne . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del bando di concorso;
5) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di . . . .;
6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

Data: . . . . . .

Firma (4) . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso: . . . .

---

(1) Indicare la materia e il tipo di istituto per il quale il candidato intende concorrere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate.

(4) La firma dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per gli insegnanti che prestino servizio in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto in cui prestano servizio.

(11885)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Bando di concorso per il conferimento di due borse di studio per laureati in medicina e chirurgia che svolgano compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche annesso allo stabilimento termale di Viterbo.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio, della durata di sei mesi ciascuna, destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia i quali non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data del 30 gennaio 1971.

I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, viale dell'Agricoltura - E.U.R., entro e non oltre il 30 gennaio 1971.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline, nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'istituto dopo il termine del 30 gennaio 1971 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione, concernente i titoli del concorrente, che pervenga dopo il termine predetto.

Parimenti non saranno ammessi al concorso quei candidati che, anche se in tempo utile, presentino le relative domande ad amministrazioni diverse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale, i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito a tal senso, i seguenti documenti in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 720.000 (settecentoventimila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto presso lo stabilimento termale di Viterbo, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 750 per ciascun pasto.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di « ricercatore » e, *in particolare, collaborare a ricerche originali di* carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Viterbo, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa ed intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, con provvedimento della direzione generale, su proposta motivata del direttore sanitario dello stabilimento termale di Viterbo.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il direttore generale: MASINI

(12087)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 del 16 maggio 1970, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto, concorso indetto con decreto del Presidente della Repubblica 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che i dottori Claudio Savelli e Mario Esposito sono da ritenersi rinunciatari, rispettivamente, delle condotte di Caianello e Succivo-S. Arpino;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6289/1.18, citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

il dott. Carlo Giordano viene dichiarato vincitore della condotta di Caianello in luogo del dott. Savelli, rinunciatario;

il dott. Luigi Del Vecchio viene dichiarato vincitore della condotta consorziale Succivo-S. Arpino in luogo del dott. Esposito, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 2 dicembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(12265)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.